

Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi
- Privacy

Edizione aggiornata a 05/2026

Assicurazione Tutela legale



Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: PiùSolidità Impresa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza, riservata ai clienti correntisti del Banco BPM S.p.A., che garantisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di Impresa dichiarata in polizza.



Che cosa è assicurato?

✓ Tutela Legale

La garanzia copre l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di Impresa dichiarata in polizza.

Sono coperte le spese per:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela;
- compensi dell'avvocato domiciliatario nel limite di Euro 3.000 per Sinistro;
- compensi dell'avvocato difensore in sede di Arbitrato e davanti all'Arbitro assicurativo;
- compensi dei Periti;
- Spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di Esecuzione forzata, fino a due tentativi per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'Arbitrato;
- Spese di giustizia;
- spese di indagine svolte dall'avvocato difensore in sede penale.

I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'Assicurato poi indagato penalmente
- la costituzione di parte civile nel processo penale.

La garanzia opera a favore del Contraente, gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente, i lavoratori stagionali, a chiamata, somministrati/interinali, distaccati, i tirocinanti e i prestatori di lavoro occasionale del Contraente.

Sono Assicurati anche: per le società di persone, i soci e i familiari del Titolare che collaborano nell'attività, per le società di capitale, i soci lavoratori e il legale rappresentante anche in qualità di amministratore

unico e gli Amministratori, per le ditte individuali e le imprese familiari, il Titolare e i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

La Compagnia di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti:

✗ Contraente:

- Non Cliente della Banca, eccetto il caso di obbligo a contrarre;
- in caso di persona fisica con Residenza e proprio Domicilio fuori dall'Italia; in caso di persona giuridica con sede legale o sede operativa fuori dall'Italia.
- Non iscritto al Registro delle Imprese o che comunque svolga una delle attività non assicurabili.

✗ Attività:

Se diverse da:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all'ingrosso
- varie e servizi
- studi o uffici professionali.

✗ Fabbricati:

- situati fuori dall'Italia;
- non conformi alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche;
- in corso di costruzione o ristrutturazione;
- che non presentino buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che presentino vizi che possono diminuirne l'idoneità all'uso)
- se non rientranti almeno in una delle 3 Classi previste dal Prodotto.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è esclusa per:

- ! diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- ! materia fiscale/ tributaria o amministrativa;
- ! fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ! danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato;
- ! fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ! brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- ! fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- ! compravendita di quote societarie, Vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- ! affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- ! proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ubicati in Italia in cui viene svolta l'attività indicata nel Contratto;
- ! fatti dolosi degli Assicurati;
- ! fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- ! prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- ! compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- ! interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti (questa esclusione è derogata se il Contraente svolge la sua attività nell'edilizia);
- ! Vertenze con Istituti e Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- ! attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti
- ! attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- ! contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- ! esercizio della professione medica, della professione sanitaria e di ostetrica;
- ! esercizio della libera professione di qualsiasi tipologia;
- ! Vertenze con l'intermediario del presente contratto;
- ! azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;
- ! difesa penale per abuso di minori.



Dove vale la copertura?

Le garanzie:

- ✓ Delitti colposi o contravvenzioni, Delitti dolosi, dissequestro, danni causati in materia di protezione dei dati personali, danni subiti, Vertenze con i fornitori, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, rapporti di lavoro, chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, Spese di resistenza per danni extra contrattuali operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente;
- ✓ impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali, accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, vertenze con i clienti, consulenza legale operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi casi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente;
- ✓ Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, esatte e complete;
 - di comunicare alla Compagnia le circostanze che comportino l'aggravamento del rischio assicurato;
 - in caso di Sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale mediante addebito sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il presente contratto. È possibile richiedere il frazionamento del premio in rate mensili, se la frazione di Premio mensile è di almeno 10 Euro.



Quando comincia la garanzia e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.

La durata contrattuale è di un anno ed è previsto il tacito rinnovo annuale del contratto.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può:

- disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto.

Assicurazione per la tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: PiùSolidità Impresa

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 05/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.; Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89,583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16,597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Questa Polizza prevede che la garanzia venga estesa alle Vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque casi per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Compagnia, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che la polizza non opera per i sinistri:

- insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state richieste da uno degli stipulanti;
- relativi a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- commessi da giornalisti nell'ambito professionale a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa.

Franchigie e Scoperti

Non sono previsti franchigie e scoperti.

Periodi di carenza

È previsto un periodo di carenza di 3 mesi dalla validità del Contratto per ogni ipotesi diversa dal risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche e giuridiche con sede legale in Italia come esercizi commerciali, imprese manifatturiere, studi o uffici professionali, società di servizi e ditte individuali con massimo 50 dipendenti – correntisti Banco BPM S.p.A., interessate a tutelarsi in caso di controversie civili e penali per danni contrattuali ed extracontrattuali nell'ambito di attività professionale e vertenze contrattuali con i clienti.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto PiùSolidità Impresa è pari al 20,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: **PiùVera Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami**, Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it, pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (Sistema alternativo obbligatorio per procedere con una causa civile).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla gestione del sinistro, si potrà ricorrere alla valutazione di un arbitro, nominato dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente Contratto sono a carico del Contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 21,25%.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di PiùVera al seguente link www.piuvera.it/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di Assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a PiùVera o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi al seguente indirizzo mail info@piuvera-assicurazioni.it
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Presentazione

A CHI È RIVOLTO

PiùSolidità Impresa è un prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Protegge le imprese, dunque l'attività, gli immobili e i beni aziendali dagli imprevisti e dagli incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività svolta.


Il prodotto tutela le seguenti attività:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all'ingrosso
- varie e servizi (come ad esempio centri estetici, parrucchieri, imprese di pulizia, edilizia)
- studi o uffici professionali

con un numero massimo di 50 Addetti, limitato a 5 per il settore edile.

PiùSolidità Impresa, con la sezione Incendio e altri danni materiali, permette di assicurare anche il cliente con esigenze legate al mutuo con la soluzione assicurativa Opzione Mutuatario.

STRUTTURA DI PRODOTTO



È un Contratto multirischio che dà la possibilità di personalizzare la propria copertura assicurativa tramite 3 Moduli che possono essere acquistati anche singolarmente:

- Modulo Multirischi che a sua volta è suddiviso in 9 sezioni;
- Modulo Eventi catastrofali che presenta 3 sezioni;
- Modulo Tutela Legale

MODULO N. 1 MULTIRISCHI		
N° SEZIONI	NOME SEZIONI	REGOLE DI ACQUISTO DELLE SEZIONI
1	RC	OBBLIGATORIA , si tratta di garanzia obbligatoria in alternativa alla Sezione Incendio e altri danni materiali, fatta eccezione per la sezione Impianti fotovoltaici, solari e termici che può essere acquistata anche singolarmente
2	Incendio e altri danni materiali	OBBLIGATORIA , si tratta di garanzia obbligatoria in alternativa alla Sezione RC, fatta eccezione per la sezione Impianti fotovoltaici, solari e termici che può essere acquistata anche singolarmente
3	Elettronica	FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della Sezione Incendio e altri danni materiali
4	Danni Indiretti	FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali.
5	Furto e Rapina	FACOLTATIVA , vincolata alla Sezione Incendio e altri danni materiali.
6	Impianti fotovoltaici, solari e termici	FACOLTATIVA vendibile anche singolarmente
7	Rischi cyber	FACOLTATIVA vincolata all'acquisto della Sezione RC
8	Merci trasportate	FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali – partita Merci
9	Assistenza	Formula BASE: OBBLIGATORIA con l'acquisto di una sezione. Formula TOP: FACOLTATIVA
MODULO N. 2 EVENTI CATASTROFALI		
1	Eventi Catastrofali	FACOLTATIVA acquistabile anche singolarmente
2	Danni Indiretti	FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Eventi Catastrofali Formula TOP
3	Assistenza Eventi Catastrofali	SEMPRE OPERANTE con l'acquisto della sezione Eventi Catastrofali nella formula TOP.
MODULO N. 3 TUTELA LEGALE		
1	Tutela Legale	FACOLTATIVA acquistabile anche singolarmente

AREA CLIENTE

PiùVera Assicurazioni S.p.A. dispone di un'area riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE) sul sito di PiùVera Assicurazioni S.p.A. www.piuvera.it

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Contraente può collegarsi e registrarsi gratuitamente per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il Contratto di Assicurazione.

Per esempio, il Contraente può consultare il dettaglio dei propri contratti e delle relative scadenze e richiedere una serie di operazioni come, ad esempio, la modifica dei dati personali.

CONTATTI UTILI

Per informazioni sul Contratto di Assicurazione telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)

Linea Urbana +39 02. 92840401 (per l'Estero)









Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30

GUIDA ALLA LETTURA

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione!

Questa pagina spiega in sintesi le garanzie assicurative previste da "Polizza PiùSolidità Impresa". Per i dettagli, vedere quanto previsto per ogni singola garanzia.

Prestare attenzione ai seguenti strumenti grafici che facilitano la lettura dei documenti:

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa è assicurato.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa non è assicurato.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano i limiti di garanzia.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quali obblighi ha PiùVera Assicurazioni S.p.A. e quali l'assicurato o il cliente.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando e come il cliente deve pagare.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando comincia la garanzia e quando finisce.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano come il cliente può disdire il Contratto.
	Segnala l'estensione territoriale della garanzia.

CARATTERI GRAFICI:

- Carattere **grassetto**: per dare maggiore risalto alle clausole del Contratto che prevedono esclusioni, limitazioni o obblighi dell'Assicurato, decadenze e nullità;
- Iniziali Maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nel glossario.
- Box illustrativo: non è parte del Contratto ma aiuta a comprenderlo con spiegazioni o esempi pratici:

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO "NOTA BENE"



NOTA BENE

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO "ESEMPIO PRATICO"



ESEMPIO PRATICO DI FRANCHIGIA

DANNO SUBITO	FRANCHIGIA PREVISTA	INDENNIZZO
2.000 Euro per Danni materiali diretti derivanti da Fenomeno Elettrico	250 Euro	PiùVera Assicurazioni paga un indennizzo pari a 1.750 Euro (2.000-250)



Glossario

8



Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Tutela legale

Art. 1.1 Premessa di affidamento	11
Art. 1.2 Spese coperte dal Contratto	11
Art. 1.3 Assicurati	12
Art. 1.4 Ambito di operatività delle garanzie	12
Art. 1.5 Prestazioni garantite	12
a) Delitti colposi o contravvenzioni	12
b) Delitti dolosi	13
c) Pacchetto sicurezza	13
d) Danni subiti	14
e) Spese di resistenza	14
f) Opposizione a sanzioni amministrative	15
g) Vertenze con i fornitori	15
h) Rapporti di lavoro	16
i) Locazioni, diritto di proprietà e altri diritti reali	16
Art. 1.6 Consulenza legale	17
Art. 1.7 Garanzia Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti	17
Art. 1.8 Spese non coperte dal Contratto	17
Art. 1.9 Esclusioni	18
Art. 1.10 Limiti di copertura	18
Art. 1.11 Operatività delle garanzie in presenza di contratti di responsabilità civile	19
Art. 1.12 Estensione territoriale delle garanzie	19

Sezione 2 - Contratto dall'A alla Z

Art. 2.1 Requisiti di assicurabilità	20
Art. 2.2 Pagamento del Premio	21
Art. 2.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	21
Art. 2.4 Buona fede	21
Art. 2.5 Decorrenza e durata dell'Assicurazione	21
Art. 2.6 Firma Digitale	22
Art. 2.7 Diritto di recesso	22
Art. 2.8 Diritto al recesso in caso di Sinistro	22
Art. 2.9 Altre assicurazioni	22
Art. 2.10 Limite massimo dell'Indennizzo	22
Art. 2.11 Prescrizione	22
Art. 2.12 Verifica delle cose assicurate	23
Art. 2.13 Modifiche dell'Assicurazione	23
Art. 2.14 Aggravamento del rischio	23
Art. 2.15 Titolarità dei diritti	23
Art. 2.16 Oneri fiscali	23
Art. 2.17 Forma delle comunicazioni	23
Art. 2.18 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	24
Art. 2.19 Sanzioni internazionali	24

Sezione 3 - Efficacia della copertura assicurativa

Art. 3.1 Quando sono coperti i sinistri	26
Art. 3.2 Quando avviene il sinistro	26

Sezione 4 - Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Art. 4.1 Come denunciare il Sinistro	27
Art. 4.2 Obblighi in caso di Sinistro	27
Art. 4.3 Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese	28
Art. 4.4 Restituzione delle spese	28
Art. 4.5 Disaccordo con arag in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi	28
Art. 4.6 Obblighi di comunicazione	29
Art. 4.7 Risoluzione del Contratto a seguito di inabilitazione o interdizione del Contraente	29



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

DEFINIZIONI SPECIFICHE: garanzia Tutela Legale

ADETTI

Si intendono:

- i titolari dell'Azienda, compresi i Familiari coadiuvanti; i soci che prestano la loro opera nell'Attività;
- i soci in partecipazione;
- i Prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'Attività e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile;
- gli stagisti, tirocinanti, interinali o reperiti da cooperative, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

Sono esclusi dalla presente definizioni liberi professionisti, appaltatori e subappaltatori e i lavoratori autonomi.

ARAG

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia che ha in affidamento la gestione dei Sinistri della Tutela Legale.

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ARBITRO ASSICURATIVO

L'Arbitro Assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le imprese di assicurazione e/o gli intermediari cui l'Assicurato può ricorrere dopo aver presentato reclamo, nel caso non sia soddisfatto dell'esito della risposta.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza. Può essere diverso dal Contraente.

ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione.

ATTIVITÀ

L'insieme delle operazioni svolte dall'Assicurato e dichiarate nel Contratto come Attività assicurata. L'Attività può essere esercitata anche al di fuori della Ubicazione, qualora questa non sia sede operativa (ad esempio, per installatori o ambulanti). Sono comprese tutte le operazioni pertinenti all'Attività, incluse quelle preliminari, accessorie e collaterali, nonché quelle svolte presso uffici, servizi aziendali, strutture tecnologiche e sedi secondarie.

CARENZA

Periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto di Assicurazione durante il quale la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

COMPAGNIA

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A. costituito da: Dip, Dip Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione e Polizza.

CONTRAVVENZIONE

È un reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L'azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un reato.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che, mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

EFFICACIA

Periodo di validità dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato o, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio fino alla scadenza dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha durata annuale e si rinnova di anno in anno, a meno che non venga inviata disdetta.

ESECUZIONE FORZATA

L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es: pignoramento dei beni).

FASE GIUDIZIALE

Fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

Fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO

Azione o omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

MASSIMALE

Somma massima prevista in Polizza che PiùVera Assicurazioni S.p.A. deve pagare in caso di Sinistro.

PACCHETTO SICUREZZA

Le normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

PERITO

È l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

POLIZZA

Parte del Contratto chedi Assicurazione sottoscritto da PiùVera Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente che riporta i principali dati relativi allo specifico Contratto di Assicurazione, tra cui i dati anagrafici, le garanzie scelte dal Contraente e il Premio. Le garanzie che figurano nella Polizza con indicazione del relativo Premio sono quelle acquistate e quindi operanti.

PREMIO

Somma di denaro che il Contraente paga a PiùVera Assicurazioni S.p.A. per acquistare le garanzie assicurative oggetto del Contratto di Assicurazione.

PRESCRIZIONE

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

REATO

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

RISCHIO CYBER

È la violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la Richiesta di risarcimento.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

È la sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte.

SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).

TRANSAZIONE

È l'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Condizioni di Assicurazione

Le garanzie che seguono operano secondo quanto indicato in Polizza.

Sezione 1 - Tutela legale

Art. 1.1 Premessa di affidamento

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in seguito denominata ARAG
Via del Commercio, 59 - 37135 Verona
Numero Verde 800 767 888 (per l'Italia)
e dall'estero +39 02 30548800

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.



Art. 1.2 Spese coperte dal Contratto

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Compagnia, nei limiti stabiliti dal Contratto, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela;
- compensi dell'avvocato domiciliatario **nel limite di Euro 3.000 per Sinistro**;
- compensi dell'avvocato difensore in sede di Arbitrato e davanti all'Arbitro assicurativo;
- compensi dei Periti;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato ;
- spese di Esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro**;
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria**;
- spese per l'Arbitrato;
- spese di giustizia;
- spese di indagine svolte dall'avvocato difensore in sede penale.

I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'Assicurato poi indagato penalmente
- la costituzione di parte civile nel processo penale

Le Spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) solo avvocato per ogni grado di giudizio**.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite del Massimale indicato nel Contratto. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conterà gli interessi al tasso legale corrente.**

Art. 1.3 Assicurati

Gli Assicurati sono:

- il Contraente
- gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente
- i lavoratori stagionali, a chiamata, somministrati/interinali, distaccati, i tirocinanti e i prestatori di lavoro occasionale del Contraente.

Sono Assicurati anche:

- per le società di persone, i soci e i familiari del Titolare che collaborano nell'attività
- per le società di capitale, i soci lavoratori e il legale rappresentante anche in qualità di amministratore unico e gli Amministratori
- per le ditte individuali e le imprese familiari, il Titolare e i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

I soggetti sono assicurati anche in qualità di responsabile o preposto del servizio di prevenzione e protezione, o responsabile protezione dei dati.

Le garanzie operano per le Attività aventi al massimo nr. 50 addetti.

Le garanzie operano anche per i Sinistri relativi all'Attività di impresa edile/costruzioni avente al massimo nr. 5 Addetti.

Nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

Il Contraente può opporsi alla attivazione della copertura a favore degli Assicurati se rileva un conflitto di interessi.

Qualora l'Assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli Addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile salvo che, il numero degli Addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. 1.4 Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i Sinistri relativi all'Attività, compresi i Sinistri connessi al Rischio cyber.

Sono compresi anche i Sinistri relativi agli immobili ubicati in Italia ove viene svolta l'Attività.

Le garanzie non operano per i Sinistri relativi:

- all'esercizio dell'attività di libera professione di qualsiasi tipologia;
- all'esercizio della professione medica, della professione sanitaria e di ostetrica.

Per tali tipologie di professioni la copertura opera solo ed esclusivamente in relazione alla proprietà/conduzione dell'ufficio/studio ove viene esercitata la professione.



Art. 1.5 Prestazioni garantite

a) Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi al Rischio cyber. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.



ESEMPIO

1) ESEMPIO: Legale rappresentante di una società di logistica.

Il legale rappresentante di una società di trasporti non garantisce la corretta manutenzione dei mezzi aziendali, pur essendo a conoscenza di segnalazioni interne su problemi ai freni di un furgone.

Un dipendente, durante una consegna, perde il controllo del mezzo per guasto ai freni e provoca un incidente con feriti. Imputazione per lesioni colpose per omessa manutenzione.

2) ESEMPIO: Dipendente.

Un dipendente di un'officina meccanica utilizza una saldatrice senza rispettare le procedure di sicurezza e lascia incustodito il macchinario acceso vicino a materiali infiammabili.

Scoppia un incendio che danneggia l'intero capannone.

Imputazione per incendio colposo (art. 449 c.p.).

b) Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per Delitti dolosi connessi al Rischio cyber nel corso dell'Attività.

La garanzia opera quando:

- l'Assicurato è assolto con Sentenza passata in giudicato;
- il Reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il Reato si estingue per prescrizione.

Per i Delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- archiviazione;
- sentenza di non luogo a procedere;
- proscioglimento;
- sentenza di assoluzione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del Reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

**ESEMPIO****1) ESEMPIO: Legale rappresentante – Reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.).**

Il legale rappresentante di una società di consulenza digitale modifica dolosamente il sistema informatico di fatturazione per generare fatture false a clienti ignari, con l'intento di ottenere pagamenti indebiti.

Imputazione

- Imputazione per frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- Reato doloso perché compiuto con intenzione di trarre profitto ingiusto.

2) ESEMPIO: Dipendente: Reato di rivelazione di segreti aziendali (art. 622 c.p.)

Un dipendente di un'azienda di moda trasmette volontariamente a un concorrente informazioni riservate su nuovi modelli e strategie di marketing, in cambio di denaro.

Imputazione:

- Rivelazione di segreti professionali (art. 622 c.p.).
- Reato doloso perché compiuto con consapevolezza e volontà di danneggiare l'azienda.

c) Pacchetto sicurezza

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250**;

in materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per Delitti colposi o per Contravvenzioni;
- in procedimenti penali per Delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con Sentenza passata in giudicato, il Reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250**;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'Assicuratore di responsabilità civile per Spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli

Assicurati solo per le attività svolte su incarico del Contraente.

In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da Reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250**;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, Contravvenzioni e Delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con Sentenza passata in giudicato, il Reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione; **non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'Attività presso il Contraente.



ESEMPIO

1) ESEMPIO: Legale rappresentante – Trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003) Responsabilità Amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

Il legale rappresentante di una società di consulenza non adotta misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali dei clienti, come richiesto dall'art. 32 del GDPR. Un attacco informatico porta alla violazione massiva di dati sensibili (es. dati bancari, fiscali, giudiziari).

Il Garante Privacy avvia un'istruttoria e accerta la negligenza nella protezione dei dati. Il legale rappresentante è indagato per trattamento illecito di dati personali. L'azienda può essere sanzionata ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 per responsabilità amministrativa da Reato.

2) ESEMPIO: Dipendente – Accesso non autorizzato ai dati personali dei colleghi.

Un dipendente di un'azienda commerciale accede, senza autorizzazione, al database interno delle risorse umane per consultare:

- Dati anagrafici e fiscali di altri dipendenti.
- Informazioni su stipendi, permessi, assenze per malattia.
- Documenti riservati come certificati medici o lettere disciplinari.

Il dipendente può essere denunciato penalmente. L'azienda può essere sanzionata dal Garante Privacy se non ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate. Possibile responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, se il Reato è stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'azienda.

d) Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi al Rischio cyber nel corso dell'Attività. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.



ESEMPIO

1) ESEMPIO: Furto d'identità digitale e truffa online.

Un dipendente di un'azienda subisce un furto d'identità digitale: un soggetto terzo utilizza i suoi dati personali per concludere una truffa online con una controparte ignara. Quando la truffa viene scoperta, il dipendente è costretto a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il truffatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

e) Spese di resistenza

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per Spese di resistenza e soccombenza.

L'operatività della garanzia è subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del Sinistro.

In tali ipotesi, sono coperte le spese sostenute per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile **con il limite di Euro 500.**

Si intendono escluse le altre spese di difesa.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

ESEMPIO

- 1) ESEMPIO:** Un'impresa privata operante nel settore commerciale (es. distribuzione, servizi, consulenza) riceve una richiesta di risarcimento danni extracontrattuali da parte di un terzo, che lamenta un danno patrimoniale subito a causa di un comportamento negligente da parte di un dipendente o del legale rappresentante. Il danno può consistere in:
- lesione dell'immagine o reputazione del terzo (es. diffamazione commerciale);
 - perdita economica derivante da una comunicazione errata o da un'azione non conforme agli obblighi di diligenza;
 - violazione della privacy o trattamento scorretto di dati personali.
- In questo caso la polizza di Tutela legale opera solo dopo che l'Assicuratore di responsabilità civile esaurisce il Massimale dovuto per legge o per contratto per resistere alla richiesta di risarcimento del danno.

f) Opposizione a sanzioni amministrative

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a Euro 1.000.

Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

ESEMPIO

- 1) ESEMPIO:** Opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice del Consumo.
- Un'azienda privata operante nel settore commerciale riceve una sanzione amministrativa pecuniaria superiore a 1.000 Euro per aver violato le norme aggiornate del Codice del Consumo (D.Lgs. 26/2023), ad esempio:
- pubblicità ingannevole online;
 - mancata indicazione del prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti;
 - promozione di recensioni non verificate come autentiche.
- L'azienda decide di presentare ricorso al giudice ordinario di primo grado contro la sanzione, attivando la garanzia prevista nella polizza aziendale per l'opposizione a sanzioni

g) Vertenze con i fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i fornitori.

Sono coperte anche le spese sostenute per le Vertenze contrattuali:

relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'Attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);

- con il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente;
- con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente;
- con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

ESEMPIO

1) ESEMPIO:

a) Contestazione per servizio non conforme

Contestazione da parte dell'azienda al fornitore del servizio di gestione del sito internet aziendale, per il mancato aggiornamento del listino prodotti. In questo caso, l'azienda avvia una Vertenza contrattuale per inadempimento, chiedendo la risoluzione del Contratto e il risarcimento dei danni per la perdita di opportunità commerciali.

b) Contestazione al soggetto che ha registrato il dominio web per non aver verificato l'esistenza di un dominio omonimo già registrato.

c) Acquisto online di una stampante consegnata già danneggiata, con richiesta di rimborso e Sostituzione.

h) Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

**ESEMPIO****1) ESEMPIO:****a) Violazione di obblighi di riservatezza.**

Un dipendente con accesso a dati riservati (es. contratti, listini, strategie) condivide informazioni aziendali con soggetti esterni o concorrenti, violando le clausole di riservatezza previste nel contratto di lavoro.

L'azienda può avviare una Vertenza per:

- danni reputazionali e patrimoniali;
- violazione del patto di non concorrenza (se previsto);
- richiesta di risarcimento per perdita di vantaggio competitivo.

b) Rifiuto ingiustificato di trasferimento o cambio mansione.

Un dipendente rifiuta un trasferimento o una modifica delle mansioni prevista dal contratto collettivo o individuale, senza motivazioni valide. Questo comportamento può essere qualificato come inadempimento contrattuale, soprattutto se ostacola l'operatività aziendale.

L'azienda può:

- avviare una procedura disciplinare;
- contestare formalmente l'inadempimento;
- promuovere una Vertenza per danni organizzativi.

i) Locazioni, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'Attività.

In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del Contratto.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

**ESEMPIO****1) ESEMPIO:****a) Vertenza per violazione del diritto di proprietà e diritti reali.**

Un'azienda privata, proprietaria di un immobile ad uso commerciale, avvia una Vertenza contro un soggetto terzo che:

- ha occupato una porzione del terreno confinante senza titolo;
- ha installato strutture che impediscono l'accesso a una servitù di passaggio;
- ha avanzato una richiesta di usucapione su una parte dell'immobile.

b) L'azienda riceve una notifica da parte del vicino che dichiara di aver acquisito per usucapione una striscia di terreno utilizzata da anni come parcheggio. L'azienda contesta formalmente la richiesta e avvia una Vertenza per:

- accertamento negativo del diritto vantato dal terzo;
- rimozione delle strutture abusive;
- risarcimento del danno patrimoniale subito.



Art. 1.6 Consulenza legale

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Compagnia fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste nel Contratto, attivabile:

- contattando ARAG:

**il numero verde 800 767 888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02.30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30;**

- scrivendo a:

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it



Art. 1.7 Garanzia Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti

La seguente Garanzia è valida **se richiamata sulla Polizza e se pagato il relativo premio..**

La garanzia viene estesa alle Vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo.**

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Compagnia, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. **Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.**

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Compagnia, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della Vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.



ESEMPIO

Una Vertenza contrattuale tra impresa e cliente per fornitura di beni può sorgere, ad esempio, da:

- Mancato pagamento da parte del cliente.
- Fornitura difforme rispetto a quanto pattuito.
- Ritardi nella consegna o vizi nei beni.



Art. 1.8 Spese non coperte dal Contratto

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, oltre il limite di Euro 3.000 per Sinistro;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Compagnia inoltre non copre:

1. le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
2. le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della Vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.



Art. 1.9 Esclusioni

Se nel Contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per Sinistri relativi a:

- a. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b. materia fiscale/ tributaria o amministrativa;
- c. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d. danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f. brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- g. fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- h. compravendita di quote societarie, Vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- i. affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- j. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- k. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ubicati in Italia in cui viene svolta l'attività indicata nel Contratto;
- l. fatti dolosi degli Assicurati;
- m. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- n. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- o. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- p. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti (questa esclusione è derogata se il Contraente svolge la sua attività nell'edilizia);
- q. Vertenze con Istituti e Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- r. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- s. attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- t. attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- u. Vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- v. esercizio della professione medica, della professione sanitaria e di ostetrica;
- w. esercizio della libera professione di qualsiasi tipologia;
- x. Vertenze con l'intermediario del presente Contratto;
- y. azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;
- z. difesa penale per abuso di minori;
- aa. commessi da giornalisti nell'ambito professionale a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa.



Art. 1.10 Limiti di copertura

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.
2. Nel caso di Vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.
3. Le spese del legale domiciliatario sono coperte nel limite di Euro 3.000 per Sinistro.
4. La garanzia pacchetto sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a Euro 250.
5. La garanzia opzionale opposizione a sanzioni amministrative copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a Euro 1.000.

6. La garanzia spese di resistenza copre e spese sostenute per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite di Euro 500.
7. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste nel Contratto operano a secondo rischio.

Art. 1.11 Operatività delle garanzie in presenza di contratti di responsabilità civile

Se un Assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in polizza operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'Assicuratore di responsabilità civile.



Art. 1.12 Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie:

- Delitti colposi o contravvenzioni
- Delitti dolosi
- dissequestro
- danni causati in materia di protezione dei dati personali
- danni subiti
- Vertenze con i fornitori
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- rapporti di lavoro
- chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile
- Spese di resistenza per danni extra contrattuali

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali
- accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- vertenze con i clienti
- consulenza legale

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Sezione 2 – Contratto dall’A alla Z

Art. 2.1 Requisiti di assicurabilità

a) CONTRAENTE

È possibile stipulare l’Assicurazione se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- il Contraente è Cliente della Banca;
 - il Contraente ha la propria residenza e il proprio domicilio (se persona fisica) o sede legale (se persona giuridica) in Italia;
- il Contraente deve essere iscritto al Registro delle Imprese e comunque svolgere una delle attività assicurabili identificate sulla base del codice Ateco.

La presenza dei requisiti può essere derogata nei seguenti casi:

1. i soggetti – persone giuridiche – non correntisti della Banca possono richiedere di sottoscrivere il prodotto per il solo modulo Eventi catastrofali, formula BASE, per adempiere all’obbligo assicurativo imposto dalla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni;”
2. le persone fisiche, clienti della Banca, possono richiedere di sottoscrivere il prodotto per il solo modulo Eventi catastrofali, in qualità di proprietari di un immobile. Si precisa che le persone fisiche non sono soggette all’obbligo assicurativo imposto dalla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023.

b) ATTIVITÀ

Il prodotto PiùSolidità Impresa è finalizzato a rispondere alle esigenze assicurative delle seguenti attività:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all’ingrosso
- varie e servizi (come ad esempio centri estetici, parrucchieri, imprese di pulizia, edilizia)
- studi o uffici professionali.

Con ogni Contratto è possibile assicurare fino a n. 5 ubicazioni e, pertanto, il prodotto è in grado di gestire la “multi-ubicazione del rischio”.

L’assicurabilità del rischio è ammessa se sono occupati non più di 50 Addetti, numero che viene ridotto per alcune tipologie di Attività, come nel settore edile, dove il limite massimo di è di 5 addetti. Questa limitazione non si applica per l’acquisto del Modulo Eventi Catastrofali.

Non possono essere assicurati i seguenti rischi:

- esplosivi, giochi pirici, materiali pirotecnici in genere;
- imprese edili con più di n. 5 addetti;
- materassi;
- fiammiferi;
- depositi di stracci, cascami tessili, sfilacciate, ovatte;
- carta straccia e/o da macero;
- cassette per prodotti ortofrutticoli in legno o plastica;
- rigattieri;
- le attività di solo revisioni/collaudato auto.

c) FABBRICATO

Il Fabbricato assicurato in Polizza deve:

- 1) essere situato in Italia;
- 2) essere conforme alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche;
- 3) non essere in corso di costruzione o ristrutturazione;
- 4) essere in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che non presenti vizi che possono diminuirne l’idoneità all’uso)
- 5) inoltre, l’attività svolta nell’immobile indicato in Polizza è assicurabile se conforme alla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni.

L’Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

- Classe 1: Fabbricato con strutture e copertura in materiali incombustibili. Include anche tetti in legno lamellare e coperture in tegole bituminose.
- Classe 2: Strutture principali in materiali incombustibili, ma con componenti combustibili (solai, tetto, coibentazioni). La copertura può essere parzialmente o totalmente combustibile, se le strutture portanti restano incombustibili.
- Classe 3: Presenza diffusa di materiali combustibili in strutture portanti, solai e tetto. Copertura interamente in materiali combustibili.



Art. 2.2 Pagamento del Premio

Il Premio è addebitato annualmente in un’unica soluzione anticipata; il Contraente può optare per il frazionamento mensile del Premio. **L’importo minimo della rata di Premio lordo non può essere inferiore a Euro 10.**

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Banca. In caso di chiusura del conto corrente, senza che venga aperto un nuovo conto presso un’altra filiale della Banca, nel caso in cui il Contraente abbia scelto la rateizzazione mensile del pagamento del premio di polizza, i premi mensili residui saranno addebitati in un’unica soluzione alla chiusura del conto corrente e le coperture restano in vigore fino alla scadenza. In caso di addebito non andato a buon fine, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della prima scadenza mensile.



Art. 2.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve fornire dichiarazioni esatte e complete a PiùVera Assicurazioni S.p.A.. In altre parole, non deve dare informazioni o risposte false o inesatte alle domande che vengono poste. Inoltre, anche senza domande esplicite, non deve tacere su circostanze importanti per determinare il rischio e che avrebbe comportato il rifiuto di PiùVera Assicurazioni S.p.A. a stipulare il Contratto di Assicurazione o un Premio maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Se il Contraente non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all’Indennizzo e alle altre prestazioni assicurate, e il Contratto di Assicurazione può cessare.

Art. 2.4 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o incomplete sulle circostanze aggravanti il Rischio rese dall’Assicurato o dal Contraente all’atto della stipula del Contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la perdita del diritto all’Indennizzo **sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede e sempre che non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso** e riguardino mutamenti episodici o transitori.

La Compagnia ha diritto di richiedere la differenza di premio che corrisponde al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.



Art. 2.5 Decorrenza e durata dell’Assicurazione

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato.

In caso di mancato pagamento del Premio, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.

Il Premio è annuale ed è determinato in base al periodo di assicurazione di 12 mesi. Su richiesta del Contraente, il primo periodo di assicurazione può avere durata inferiore all’anno per consentire l’allineamento della scadenza alla data desiderata. In tal caso, il Premio dovuto per il primo periodo è calcolato in proporzione ai giorni di copertura effettiva, sulla base del Premio annuo.

Dalla prima scadenza annuale così determinata, il Premio è corrisposto in via ordinaria con cadenza annuale.

L’Assicurazione è risolta di diritto se nei 6 mesi successivi alla scadenza, il Contraente non provvede a corrispondere il Premio dovuto (art. 1901 del Codice Civile).



MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO ART. 1901 DEL CODICE CIVILE

In caso di mancato pagamento del premio indica che il contratto è risolto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione.

Eventuali Sinistri occorsi nel periodo di sospensione dell’Assicurazione non sono indennizzabili.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per 1 ulteriore anno e così di seguito. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve inviare a PiùVera Assicurazioni S.p.A. disdetta con le modalità previste all’Art. 2.17.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. può inviare disdetta al Contraente nel termine di 30 giorni prima rispetto alla scadenza annuale tramite raccomandata A/R all’indirizzo del Contraente.

In alternativa alla disdetta, se viene accertato l’andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, PiùVera Assicurazioni S.p.A. può proporre al Contraente una variazione delle

condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute. In tal caso, sarà onere della Compagnia inoltrare comunicazione scritta al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera Raccomandata o PEC, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il Premio di rinnovo proposto. Resta comunque fermo il diritto del Contraente di inoltrare disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annua. In tal caso, l’Assicurazione cessa dalla fine del Periodo Assicurativo in corso e il Contraente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi. Se il Contraente non inoltra la disdetta entro il termine indicato, il Contratto di Assicurazione si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla Compagnia.

Art. 2.6 Firma Digitale

In caso di vendita a distanza, la sottoscrizione può avvenire mediante Firma Digitale, come disciplinata dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. In questo caso, la Polizza è emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.



Art. 2.7 Diritto di recesso

In caso di vendita a distanza e se non ci sono Sinistri denunciati, entro 14 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente può recedere dal Contratto con le modalità previste all’Art. 2.17.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio pagato al lordo delle imposte.

Art. 2.8 Diritto al recesso in caso di Sinistro

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal Contratto con effetto immediato dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo. La relativa comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. La Compagnia restituisce l’importo pagato e non goduto, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale del Contratto. L’eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del Sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia o del Contraente ad avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto. Eventuali Premi incassati dopo l’esercizio del recesso verranno restituiti al lordo delle imposte.

Art. 2.9 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’esistenza di altri Contratti. In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato** (art. 1910 del Codice Civile).

Qualora la somma degli Indennizzi – escluso dai conteggi l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, PiùVera Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il Contratto. In questi casi, la Compagnia non è obbligata in solido con gli altri assicuratori.

Art. 2.10 Limite massimo dell’Indennizzo

Fatta eccezione per quanto previsto dalle singole garanzie, nonché dall’art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo PiùVera Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata e indicata nella Polizza.**

Art. 2.11 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono **in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto** su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 2.12 Verifica delle cose assicurate

PiùVera Assicurazioni S.p.A. ha diritto di verificare i beni assicurati. Il diritto è valido per l'intera durata dell'assicurazione e anche dopo se è richiesto il pagamento di un **Sinistro**.

Art. 2.13 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dei beni assicurati o delle garanzie prestate, comporteranno **la necessità di sostituzione del Contratto**, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L'eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.



Art. 2.14 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione a PiùVera Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale, anche in corso d'anno, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L'eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 2.15 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal Contratto possono essere esercitati **dal Contraente e da PiùVera Assicurazioni S.p.A.** Spetta in particolare alla Compagnia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.**

Art. 2.16 Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 2.17 Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano MI
Posta Elettronica Certificata: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

oppure alla filiale della Banca a cui è assegnato il Contratto.

Art. 2.18 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Al Contratto si applica la Legge italiana.

Per quanto non regolato dalle Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per iscritto a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
Indirizzo e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it
PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

La Compagnia risponde al reclamo entro 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:

IVASS
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06
PEC: ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

Qualunque controversia relativa al Contratto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere prima sottoposta a un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

Art. 2.19 Sanzioni internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell’assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del Contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Sezione 3 – Efficacia della copertura assicurativa

Art. 3.1 Quando sono coperti i sinistri

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi **3 mesi dalla data di Efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi**;
- in caso di cessazione dell'Attività da parte dei soggetti assicurati, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e impugnazione di sanzioni amministrative, entrambe attivate per le normative del Pacchetto sicurezza, operano per i sinistri avvenuti durante l'efficacia della polizza ed entro 24 mesi dalla cessazione dell'Attività.

Se il Contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio dopo un precedente Contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente Contratto. In questo caso **il Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un Contratto precedente di tutela legale.**

Art. 3.2 Quando avviene il sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del Contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
- la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La richiesta deve essere avanzata durante l'efficacia della copertura assicurativa

Per le vertenze di appalto/subappalto la data di avvenimento è quella relativa alle vertenze contrattuali.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più Eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, il Contratto opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Sezione 4 – Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Art. 4.1 Come denunciare il Sinistro

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a ARAG attraverso una delle seguenti modalità:

1. denuncia telefonica

**al numero verde 800767888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02.30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30**

gli esperti di ARAG raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

2. denuncia scritta: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a ARAG:

- per posta elettronica a:

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

- per posta ordinaria a:

**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via del Commercio, 59 – 37135 Verona**

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, ARAG non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L'Assicurato dovrà far pervenire a ARAG la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

L'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, deve inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail:

seguititutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Art. 4.2 Obblighi in caso di Sinistro

1. Nei delitti dolosi:

- se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;**
- **l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.**

2. Nella garanzia chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del contraente: se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del Contratto o la denuncia del Sinistro oltre i termini di prescrizione, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

3. Nella fase di denuncia del Sinistro:

- **la denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data**

di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio

- **l'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del Sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione**, se richiesti, **i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative**
 - **il contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale**
4. Nella fase di gestione del Sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**
5. **L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese** che sono state sostenute da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte
 - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo
 - nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile: se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del Contratto o la denuncia del Sinistro oltre i termini di prescrizione
6. **L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese
7. **Il contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività** indicata nella Polizza o di **spostamento della sede legale**.

Art. 4.3 Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000. **Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno**.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del Contratto di Assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento**.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**.

Art. 4.4 Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se recuperate dalla controparte.

Nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

Nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile: se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

Art. 4.5 Disaccordo con Arag in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale

competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 4.6 Obblighi di comunicazione

Il Contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di:

- alienazione o trasformazione dell'azienda;
- modifica dell'Attività;
- spostamento della sede legale.

Art. 4.7 Risoluzione del Contratto a seguito di inabilitazione o interdizione del Contraente

Il Contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente. Dalla risoluzione del Contratto stesso consegue la liberazione della Compagnia da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito “Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente. I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del Contratto e la quotazione del relativo Premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami). In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett.

f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al Contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa (1) per la gestione del rischio assicurato.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

b) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;

c) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre società del gruppo di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) per loro finalità di marketing, proposizione e comunicazione commerciale.

d) Finalità di profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse. In riferimento alle finalità indicate dalla lettera b) alla lettera d), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.

(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- I soggetti terzi (3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
- I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del Contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avviene nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE. È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del Contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso. In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul Contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si astiene dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".